

## **Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal giorno 1° maggio 2023.**

### **Ultimo aggiornamento 29 giugno 2023: estensione effetti alle attività agricole svolte nei terreni franati o alluvionati**

#### **Comunicazione della facoltà di sospensione mutui in data 22 maggio 2023**

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023 è stata prevista la facoltà di sospendere le rate dei mutui, nelle modalità di seguito precisate, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena a partire dal giorno 1° maggio 2023.

#### **Comunicazione dell'estensione normativa in data 19 giugno 2023**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30 maggio 2023, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza – adottato con delibera del 4 maggio 2023 nei confronti delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena – anche al territorio della Provincia di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

#### **Comunicazione dell'estensione normativa in data 29 giugno 2023**

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1003 del 14 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023 sono stati estesi gli effetti dell'ordinanza originaria n. 992 alle attività agricole svolte nei terreni franati o alluvionati.

#### **Principali caratteristiche della sospensione**

A fronte dei suddetti interventi normativi, con riferimento ai territori delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici o in caso di agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, richiamata dalle successive ordinanze/delibere.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca! si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

### **Modalità di applicazione**

I suddetti titolari di mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **31 agosto 2023** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli.

### **Costi ed effetti della sospensione**

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

**Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

**Nel caso di sospensione della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.